

CAPITOLATO SPECIALE DI CONCESSIONE

Art.1 - Oggetto

Art.2 - Sistema di riscossione

Art.3 - Decorrenza e durata

Art.4 - Compenso di riscossione e rimborso spese

Art.5 - Obblighi del Comune

Art. 6 - Obblighi del concessionario

Art.7 - Cause di risoluzione e divieto di sub-concessione

Art. 8 - Esecuzione in danno

Art. 9 - Penalità

Art.10 - Liquidazione corrispettivo

Art.11 - Garanzia definitiva

Art. 12 - Polizza assicurativa

Art. 13 - Norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 14 - Stipulazione del contratto

Art. 15 - Atti successivi alla scadenza del contratto

Art. 16 - Interruzioni del servizio

Art. 17 - Protezione dei dati personali

Art. 18 - Foro competente

Art.1 - Oggetto

Il presente Capitolato, valevole quale schema di Convenzione, ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva e delle relative procedure cautelari ed esecutive delle entrate tributarie e delle entrate patrimoniali del Comune di Lavagna.

Il Comune fornirà una banca dati delle entrate da riscuotere su tracciato concordato col Concessionario. Il Concessionario dovrà fornire, a proprio carico, sistemi informativi a supporto delle complesse attività in cui si estrinseca la gestione delle entrate affidate e dovrà garantire il collegamento ai propri sistemi informativi sia agli uffici del Comune sia alla Commissione Straordinaria di Liquidazione.

Sono trasferiti al Concessionario tutte le potestà e pubbliche funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale inerente le entrate affidate.

Il Concessionario sarà pertanto il soggetto legittimato ad attivare tutte le relative procedure, avvalendosi dei poteri che le normative vigenti riconoscono al Comune, i cui poteri sono conseguentemente da intendersi trasferiti e/o delegati al Concessionario per effetto della concessione stessa.

Il Comune mantiene la titolarità del processo di direzione, programmazione, coordinamento e controllo delle diverse e complesse attività in cui si estrinseca la gestione delle entrate affidate in regime di concessione.

Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, delle norme del Codice Civile e delle eventuali disposizioni interne dell'Ente attualmente in vigore o emanate durante l'esecuzione del contratto di concessione.

Il Comune e il Concessionario, per la gestione dei rapporti inerenti all'oggetto del presente Capitolato nomineranno ciascuno, uno o più referenti e comunicheranno il/il nominativo/i e i dati di contatto all'altra Parte.

Art.2 - Sistema di riscossione

La riscossione coattiva delle entrate dell'Ente affidate al concessionario dovrà avvenire mediante:

- a) pignoramento presso terzi
- b) pignoramento di beni mobili e immobili
- c) iscrizione ipotecaria
- d) altre azione cautelari e/o esecutive da concordarsi preventivamente con l'Ente

Art.3 - Decorrenza e durata

La durata della concessione è di due (2) anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.

Alla scadenza, previa adozione di formale provvedimento, la concessione potrà essere prorogata, alle medesime condizioni offerte in gara (stessi prezzi, patti e condizioni), per il periodo strettamente necessario al perfezionamento di un nuovo bando e comunque per un periodo non superiore ad anni uno.

Il Comune può avvalersi della facoltà di recesso ai sensi dell'art.109 del D.Lgs. 50/2016

Art. 4 - Compenso di riscossione e rimborso spese

Per lo svolgimento del servizio di riscossione coattiva il Comune riconoscerà al concessionario l'aggio offerto in sede di gara, oltre l'IVA se e in quanto dovuta, così come risultante dall'atto di aggiudicazione, calcolato sulle somme effettivamente riscosse (al netto delle spese di notifica, e delle spese relative alle procedure cautelari/esecutive).

Non possono essere formulate richieste di compensi aggiuntivi qualora non venisse raggiunto l'importo complessivo presunto indicato nel bando, poiché si tratta di un puro valore di riferimento non vincolante, ma semplicemente indicativo.

Il rimborso delle spese di notifica ed esecutive saranno a carico del debitore nella misura stabilita con decreto non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze che individua anche le tipologie di spesa oggetto di rimborso. Nelle more dell'adozione del decreto si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21/11/2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12/09/2012 nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze n. 455/2001, del Ministro di grazia e giustizia n. 109/1997e del Ministro di giustizia n. 80/2009 per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie. Nel caso di accertata inesigibilità, previa giustificazione e rendicontazione, le spese di cui al primo periodo saranno rimborsate al Concessionario da parte del Comune.

È escluso ogni altro corrispettivo o rimborso a favore del concessionario non previsto nel presente capitolato, ad esclusione delle spese postali (anticipate dal Concessionario) che verranno rimborsate allo stesso nella misura pari a quella prevista dal DM 12/09/2012.

Art. 5 - Obblighi del Comune

Il Comune consegnerà al Concessionario i flussi di carico delle entrate da riscuotere coattivamente, per le quali non siano ancora scaduti i termini di prescrizione. La trasmissione potrà avvenire tramite elenchi o per singole posizioni, a mezzo strumenti informatici o eventualmente cartaceo.

Gli elenchi dei contribuenti dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la corretta gestione della pratica: generalità del contribuente, data in cui il credito diviene liquido, certo ed esigibile, importo del credito originario, importo di eventuali maggiorazioni, sanzioni e accessori previsti dalla legge e dai regolamenti, eventuali interessi, dati dell'atto per il recupero del credito e relativa notifica, ecc.

Il computo aggiornato degli interessi fino alla data di effettiva riscossione, se dovuti, verrà effettuato dal Concessionario in ottemperanza alle leggi vigenti e agli atti del Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di variare i programmi informatici di gestione dei tributi nel corso del servizio, senza che il Concessionario abbia nulla ad eccepire.

Il Comune renderà disponibile, qualsiasi ulteriore archivio di sua proprietà che dovesse risultare necessario allo svolgimento delle attività previste, compatibilmente con le normative di riferimento.

Il Comune metterà a disposizione un locale idoneo per tutta la durata della Concessione qualora il Concessionario si sia obbligato ad aprire uno sportello di front office per gestire i rapporti con l'utenza e garantirà il collegamento a internet e alla rete telefonica; gli strumenti informatici necessari e la loro installazione saranno a carico del Concessionario.

Art. 6 - Obblighi del concessionario

Il Concessionario eseguirà le prestazioni in piena autonomia e sotto la propria responsabilità con organizzazione dei mezzi e personale necessari e con gestione a proprio rischio.

Il Concessionario dovrà espletare il servizio di riscossione coattiva garantendo le seguenti attività:

- acquisizione delle liste di carico delle posizioni debitorie contenenti tutti i dati necessari per la gestione, redazione e stampa degli atti da inviare ai contribuenti;
- controllo formale dei flussi di carico delle posizioni debitorie trasmesse; restituzione al Comune degli atti da questo emessi che siano stati ritenuti non legittimi;

- emissione degli atti previsti dalla normativa vigente, predisponendo un unico atto nel caso in cui il debitore sia destinatario di più partite della stessa natura;
- stampa, imbustamento, postalizzazione e notifica (anche a mezzo pec) di ogni atto riferito alla riscossione coattiva con calcolo delle quote aggiuntive (interessi, spese, ecc.) comprensivo dei bollettini PagoPA. La notifica degli atti dovrà avvenire entro 90 giorni dal ricevimento delle liste di carico;
- esecuzione degli opportuni controlli e correzione sugli atti non recapitati per anagrafica incompleta o per indirizzo errato/sconosciuto/incompleto;
- effettuazione dell'analisi di esigibilità e successiva attivazione di tutte le procedure di riscossione coattiva di cui alla Legge di Bilancio n. 160 del 27/12/2019, al fine di procedere alla tempestiva riscossione della somma dovuta. In ogni caso il Concessionario dovrà essere in grado di attivare direttamente tutte le fasi necessarie alla migliore tutela del credito. In caso di mancato recupero del credito, e per ogni singolo debitore, il Concessionario dovrà fornire dichiarazione motivata di inesigibilità;
- acquisizione e caricamento degli esiti di notifica e gestione degli esiti di notifica negativi;
- gestione dei provvedimenti di rettifica del carico iniziale (sospensioni, sgravi, discarichi, rateizzazioni debiti scaduti), nonché dei provvedimenti di rateizzazione;
- attivazione delle procedure cautelari e/o esecutive mobiliari e/o immobiliari, anche presso terzi, successive alla notifica degli accertamenti esecutivi emessi ai sensi della Legge 160/2019 nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti;
- gestione del contenzioso per gli atti di competenza e delle procedure concorsuali in ogni sua fase. Per tale gestione al Concessionario non sarà corrisposto alcun compenso o rimborso di spese legali;
- messa a disposizione di un portale per la verifica della posizione debitoria di ogni singolo contribuente, (con attivazione di una o più postazioni per il Comune e una postazione per la Commissione Straordinaria di Liquidazione);
- attivazione di uno sportello web del cittadino, comprensivo di moduli per istanza e verifica della posizione debitoria online e possibilità per i contribuenti, previa identificazione anche a mezzo sistema SPID, di visionare la propria posizione debitoria, nonché procedere al pagamento via WEB, utilizzando le carte di credito e/o moneta elettronica tramite procedura PagoPA;
- attivazione di un canale call center con le seguenti principali funzionalità:
 - Numero Verde dedicato per le chiamate telefoniche;
 - E-mail per richiesta chiarimenti e invio comunicazioni.
- apertura di uno sportello front-office per l'attività di ricevimento pubblico (se previsto nell'offerta presentata) entro 90 giorni dall'aggiudicazione.

Con cadenza trimestrale il Concessionario dovrà predisporre su supporto informatico l'elenco analitico di tutte le posizioni ricevute e prese in carico, distinte per tipologia di entrata, dettagliandone l'esito fruttuoso o infruttuoso e le modalità utilizzate per il recupero del credito.

Con cadenza trimestrale il Concessionario predispone su supporto informatico l'elenco analitico di tutte la posizioni ritenute inesigibili, indicando l'attività compiuta e le motivazioni a supporto di tale inesigibilità.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Concessionario dovrà predisporre l'elenco dettagliato delle pratiche inesigibili per le quali sono state esperite tutte le azioni per la riscossione coattiva o per le quali per motivi di economicità, opportunità e convenienza si è ritenuto di non procedere ad ulteriori azioni esecutive.

A pena di irricevibilità ogni comunicazione di inesigibilità dovrà essere accompagnata dall'elenco dei nominativi dei contribuenti per i quali non è più possibile riscuotere il credito e per ciascuno di essi il concessionario dovrà motivare la proposta di messa in perdita, che dovrà successivamente essere valutata dal Comune.

Al termine della concessione il Concessionario si impegna ad effettuare una relazione finale sullo stato di riscossione di ciascun tributo o credito patrimoniale e/o di ogni singolo flusso di carico.

Le suddette comunicazioni dovranno essere trasmesse al Comune tramite PEC.

Tutti i pagamenti che, per qualunque causale oggetto dei servizi affidati in concessione i contribuenti e/o i soggetti debitori sono tenuti ad effettuare, saranno eseguiti direttamente in favore del Comune

Il Concessionario è tenuto ad assicurare che il pagamento delle somme dovute dai contribuenti possa essere effettuato presso: • gli Uffici Postali (anche per il servizio di domiciliazione) • tutti i punti (supermercati, tabaccherie, pubblici esercizi, ecc...) abilitati da Poste Italiane S.p.A. all'accettazione di bollettini postali; • gli istituti di credito (anche per il servizio di domiciliazione); • (tramite) Internet (utilizzando il sito internet del Concessionario, servizi di homebanking, servizi on line di poste italiane, ecc.) • il sito istituzionale del Comune di Lavagna nella sezione dedicata ai pagamenti PagoPA.

Il Concessionario deve comunque conservare tutta l'ulteriore documentazione relativa alla gestione tenendola a disposizione del Comune e, entro il termine di trenta giorni dalla fine del servizio, deve consegnarla al Comune che provvedere a custodirla sino al compimento della prescrizione decennale, previa verifica e compilazione di un verbale di consegna.

È vietata ogni forma di pagamento da parte del debitore direttamente al Concessionario, anche in relazione alle spese anticipate dallo stesso Concessionario.

Il Concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del rapporto di concessione. È tenuto altresì ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti in materia, inclusi quelli nei settori di igiene e sanità, retributivo, contributivo, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori

e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. Il Comune si riserva il diritto di richiedere all'Affidatario la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.

Il personale del Concessionario sarà tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. Dovrà essere utilizzata ogni accortezza al fine di evitare che singoli contribuenti siano interessati da atti reiterati, determinati da errori materiali imputabili alla lavorazione da parte del Concessionario.

Oltre alle norme contenute nel presente capitolato, nel bando e negli atti di gara, il Concessionario si impegna espressamente, assumendosene anche i relativi oneri e responsabilità, all'osservanza delle seguenti disposizioni generali e loro successive modificazioni ed integrazioni:

- legge 27 luglio 2000, n. 212 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
- dlgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- C.C.N.L. della categoria di appartenenza del personale dipendente impiegato nelle attività e relativi adempimenti in merito agli oneri previdenziali ed assicurativi;
- dlgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza dei lavoratori;
- legge 12 marzo 1999 n. 68, che disciplina il diritto al lavoro del personale con disabilità;
- ogni altra disposizione normativa avente effetto sui servizi affidati in concessione.

Il Concessionario, ad ogni modo, si obbliga a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio oggetto del presente capitolato speciale con le caratteristiche, modalità e tempi indicati nell'offerta di gara, concordandone le specificità con il Comune.

Il Concessionario è tenuto ad effettuare i servizi aggiuntivi eventualmente indicati nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. L'eventuale mancata realizzazione di quanto offerto potrà comportare decadenza per inosservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 7 - Cause di risoluzione e divieto di sub-concessione

Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il Comune si riserva a facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all'art. 108-comma 1 del dlgs. 50/2016.

Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile in caso di grave inadempimento.

Il Comune si riserva di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 del codice civile nei seguenti casi.

- qualora sia accertato il venir meno in capo al Concessionario dei requisiti previsti per la partecipazione alla gara;
- qualora al Concessionario vengano a mancare i mezzi per il regolare andamento del contratto;

- in caso di gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate previa diffida da parte del Comune;
- in caso di frode;
- in caso di arbitrario abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto;
- in caso di violazione della normativa vigente in materia di assunzioni del personale o di mancata assicurazione del personale presso gli enti previdenziali o assistenziali;
- nel caso di violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti;
- nel caso di violazione delle disposizioni del codice di comportamento di cui al DPR 62/2013 o di cui al codice di comportamento del Comune di Lavagna;
- al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere entro 15 (quindici) giorni, da comunicare con raccomandata A/R o PEC.

Il fallimento del Concessionario comporta lo scioglimento ope legis del contratto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione facendo salva la speciale disciplina prevista dall'art. 48 commi 17 e 18 e dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016.

È vietata al Concessionario la sub-concessione o la cessione in tutto o in parte, anche in modo temporaneo, del contratto. L'inosservanza del presente divieto comporterà la decadenza della concessione e la risoluzione del contratto senza altre formalità.

In ogni caso di risoluzione del contratto il Concessionario garantirà, a richiesta del Comune, le prestazioni oggetto dello stesso fino all'individuazione del nuovo contraente e comunque per non oltre 90 (novanta) giorni.

Qualora fossero emanate disposizioni di legge che dovessero variare in tutto o in parte l'oggetto dell'affidamento con conseguenti rilevanti ed onerosi adeguamenti procedurali per il Comune o il Concessionario, entrambe negozieranno le modifiche e in caso di mancato accordo ciascuna delle parti potrà recedere unilateralmente dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Art. 8 - Esecuzione in danno

Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, Il Comune potrà ordinare ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

Al Concessionario saranno addebitati i costi diretti ed indiretti eventualmente derivati al Comune per l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso. Per il risarcimento dei danni il Comune potrà rivalersi, mediante trattative, sugli eventuali crediti del Concessionario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 9 – Penalità

Laddove, durante l'esecuzione delle attività affidate, si verificano infrazioni quali l'omissione o il rifiuto di adempiere agli obblighi contrattuali, il Comune si riserva di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale per ciascuna infrazione e a seconda della gravità della medesima, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 previa contestazione dell'addebito e conseguente valutazione delle controdeduzioni del Concessionario. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento il Comune si rivarrà sulla cauzione.

Art. 10 - Liquidazione corrispettivo

Il Comune si impegna a liquidare l'aggio spettante al concessionario, unitamente al rimborso delle spese di notifica e delle eventuali spese relative alle procedure cautelari/esecutive attivate infruttuosamente, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura.

Le fatture, distinte per ogni tipologia di entrata, dovranno essere emesse con periodicità trimestrale e dovranno contenere, separatamente, l'indicazione dell'aggio, del rimborso spese postali/di notifica anticipate dal Concessionario e delle spese relative a procedure cautelari/esecutive in caso di sgravio o accertata inesigibilità o di pagamento di quanto dovuto dall'interessato.

Ai fini della liquidazione il concessionario dovrà trasmettere un rendiconto analitico, anche su supporto informatico, dove per ogni somma riscossa dovrà essere individuata tipologia di entrata e ogni altra informazione che consenta in modo chiaro e dettagliato il controllo delle singole partite rimosse. Il rendiconto dovrà riportare gli estremi della relativa fattura.

Per quanto non espressamente indicato dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito dall'Art. 1, comma 790, della Legge n.160/2019 e ss.mm.ii.

Art. 11 - Garanzia definitiva

L'Aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della garanzia definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipula del contratto. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'importo della garanzia definitiva può essere ridotto nella misura e nei casi previsti dall'art. 93, comma 7, del dlgs. 50/2016. Per usufruire di tale beneficio l'aggiudicatario dovrà allegare alla garanzia fidejussoria copia/copie conforme/i del/dei certificato/i autenticato/i da un'autorità amministrativa o da notaio o anche dallo stesso interessato ai sensi dell'art. 19 DPR 445/00.

La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la

rinuncia all'eccezione di cui all'Articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del Comune di Lavagna e intestate all'Aggiudicatario. La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Aggiudicatario.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Affidatario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

Il Comune potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante il contratto in confronto ai risultati della liquidazione finale. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario, il Comune ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.

In caso di inadempienze del Concessionario per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, il Comune ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario.

Art. 12 - Polizza assicurativa

Il Concessionario, a copertura dei rischi, dovrà produrre, prima della sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia assicuratrice, con espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune. La polizza assicurativa dovrà riguardare specificatamente la responsabilità civile verso terzi, ("RCT"), per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione e per ogni altro danno, anche se qui non menzionato. L'importo del massimale unico annuo non potrà essere inferiore a € 2.000.000,00 (due milionivirgolazerozero) senza alcun sotto limite per danni a persone, (compresi i dipendenti del Comune di Lavagna), animali o cose e senza applicazione di franchigie o scoperti.

La polizza dovrà avere validità non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, il Concessionario dovrà provvedere ad integrarla per specificare che essa copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Lavagna. La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese sub-appaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione. Qualora l'Affidatario sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

Copia della polizza, (o eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'ente, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità annuale.

Art. 13 - Norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari

In attuazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136 del 13.8.2010 l'Affidatario dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto.

Art. 14 - Stipulazione del contratto

L'Aggiudicatario si obbliga a stipulare il contratto alla data che sarà comunicata dal Comune.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa. Tutte le spese inerenti al contratto saranno a carico all'aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune. Fra tali oneri sono ricomprese qualsiasi imposta, tassa e diritti secondo le leggi vigenti.

Il contratto potrà essere oggetto di integrazioni che siano funzionali e migliorative del servizio prestato e potrà essere oggetto di variazioni allo scopo di adeguarlo a nuove successive intervenute esigenze e/o a modifiche normative nei limiti delle norme vigenti.

Art.15 - Atti successivi alla scadenza del contratto

Alla scadenza del contratto il Concessionario dovrà, senza oneri per il Comune:

- trasferire al Comune o, su richiesta di quest'ultimo, al soggetto subentrante entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta ogni dato, notizia e documento che l'Affidatario non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge.
- Il Concessionario, dovrà procedere, anche dopo la scadenza della concessione, alla conclusione delle attività cautelari/esecutive in essere entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza della concessione. Per i servizi resi successivamente alla scadenza della concessione il Concessionario è tenuto a mantenere attiva una linea telefonica e un indirizzo di posta elettronica.

Art. 16 - Interruzioni del servizio

Di norma non sono consentite interruzioni del servizio.

In caso di sciopero del personale del Concessionario deve comunque essere garantita la continuità del servizio. A tal fine potranno essere concordate in via straordinaria tra il Comune e il Concessionario particolari situazioni organizzative come la riduzione dell'orario di prestazione del servizio.

In caso di guasti agli impianti ed alle strutture tecnico/informatiche, che non permettano lo svolgimento del servizio sono consentite interruzioni temporanee. Al verificarsi delle evenienze di cui sopra potranno essere concordate tra il Concessionario e il Comune, in via straordinaria, particolari soluzioni organizzative.

In caso di forza maggiore le interruzioni totali del servizio non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'Affidatario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato.

Art.17 - Protezione dei dati personali

Il Concessionario garantisce al Comune, con la sottoscrizione del contratto, che il trattamento dei dati personali, effettuato per suo conto, avviene in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e successiva disciplina nazionale di attuazione.

In particolare, adotta misure tecniche e organizzative adeguate, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

Il contratto prevede la designazione del Concessionario come Responsabile del trattamento, relativi obblighi e responsabilità, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento.

Il Responsabile tratta esclusivamente i dati necessari all'espletamento della prestazione affidata e si obbliga ad osservare gli adempimenti derivanti da tale funzione corrispondendo ai requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità di cui al citato art. 29 del Codice. Mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si obbliga altresì a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della prestazione affidata. Il Responsabile fornisce al Comune le informazioni e i documenti richiesti, eventuali certificazioni di sicurezza, nonché relazioni sullo stato di attuazione della normativa e sul modello organizzativo adottato.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte del Comune attinente alle procedure adottate dal Concessionario in materia di riservatezza, di protezione di dati e di programmi nonché gli altri obblighi assunti.

Il Responsabile garantisce al Comune se da questo richiesto la tutela dei diritti innanzi al Garante in caso di contenzioso rispetto all'attività posta in essere.

Il Responsabile, al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni contrattualmente previste, consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacee e/o elettroniche) e i supporti informatici rimovibili eventualmente utilizzati. Inoltre, il Responsabile distrugge tutte le informazioni registrate su supporto fisso documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.

Il Comune, nella sua qualità di committente, si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui l'inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali sia tale da non consentire la regolare prosecuzione del rapporto negoziale. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 18 - Foro competente

In presenza di controversie sull'interpretazione e/o esecuzione del contratto, qualora le stesse non trovino soluzione in via bonaria, la competenza è del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria e del foro di Genova per quanto di competenza.